

## REVISIONE E CONTROLLO

di CRISTINA RIGATO

### Relazione del revisore della sostenibilità

*Il professionista, dopo aver ottenuto dalla parte interessata un'attestazione scritta sul fatto che essa abbia fornito tutte le informazioni di cui è a conoscenza, emette la propria relazione.*

La relazione sulla rendicontazione di sostenibilità inizia con:

- i riferimenti normativi in base ai quali è stato conferito l'incarico al revisore della sostenibilità e in base ai quali è stata poi predisposta la rendicontazione;
- la denominazione dell'impresa;
- l'evidenza che la rendicontazione è stata oggetto di esame limitato;
- la data di riferimento.

Come per il bilancio d'esercizio, all'organo di controllo compete la responsabilità di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 125/2024.

**L'incarico del revisore** è caratterizzato dalle seguenti linee essenziali:

- il revisore ha il compito di acquisire un livello di sicurezza limitato e cioè che la rendicontazione non contenga errori significativi, siano essi dovuti a frodi o comportamenti non intenzionali;
- gli errori, siano essi dovuti a frodi o comportamenti non intenzionali, sono considerati significativi qualora siano in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori;
- il rischio maggiore deriva dalle frodi, che possono implicare collusioni, falsificazioni e forzature del controllo interno;
- nella rendicontazione consolidata, la responsabilità finale per le conclusioni raggiunte, per la direzione e supervisione spetta al revisore.

Il revisore deve:

- esercitare giudizio professionale e scetticismo professionale per tutta la durata dell'incarico;
- identificare le aree di rischio e predisporre procedure di risposta.

La relazione di attestazione si conclude con una sezione chiamata *"riepilogo del lavoro svolto"*, che sintetizza le principali procedure seguite, inclusa la loro natura, tempistica ed estensione, per facilitare la comprensione del lavoro da parte dell'utilizzatore.

Le **procedure** si basano sul giudizio professionale del revisore e possono includere:

- colloqui con il personale dell'azienda;
- analisi di documenti;
- ricalcoli;
- acquisizione di evidenze.

Il revisore deve indicare nel dettaglio le procedure svolte, confermando anche di aver avuto scambi informativi con il revisore legale per quanto riguarda collegamenti o connettività tra informazioni. **L'espressione delle conclusioni senza modifica** sta ad indicare che, sulla base del lavoro svolto, il revisore non ritiene che:

- la rendicontazione di sostenibilità non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione;
- le informazioni previste dal quadro normativo di riferimento per la tassonomia non siano state redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformità con il regolamento della tassonomia.

EBOOK

### Bilancio consolidato

*Disciplina nazionale e IFRS aggiornata con i nuovi limiti dimensionali del D.Lgs. 125/2024*

L'ebook che illustra gli adempimenti, i procedimenti e i principi di formazione, i metodi e la redazione.

SCOPRI SU  
RATIO STORE

